



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA**

**Convenzione**  
Tra  
**I'Ente Foreste della Sardegna**  
e

**le Associazioni Scout della Sardegna**

PREMESSO

- che l'Ente Foreste della Sardegna ha tra i suoi principali compiti istituzionali quello di amministrare il patrimonio forestale a qualsiasi titolo gestito, curandone la valorizzazione, promuovendone e divulgandone i valori naturalistici, storici e culturali, rendendolo fruibile dalle popolazioni, anche con la realizzazione di aree attrezzate e parchi nei territori che ricadono nella propria competenza;
- che le associazioni scout sono responsabilmente impegnate a sviluppare il senso civico di protezione dell'ambiente attraverso una capillare presenza sul territorio a presidio della natura, dei boschi e delle foreste;
- che la conservazione delle aree naturali e degli ambiti forestali costituisce un impegno primario per tutte le persone che lavorano all'Ente Foreste e che rappresentano un bene comune a disposizione di tutti

CONSIDERATO

- a) Che esiste una condivisione delle finalità e degli interessi perseguiti dall'Ente Foreste della Sardegna e dalle Associazioni scout, i quali concorrono, pur nella diversità della loro intrinseca natura istituzionale, alla salvaguardia dell'ambiente e della natura;
- b) che la sostanziale omogeneità degli interessi tutelati dalle parti consente di stabilire utili forme di collaborazione sinergiche, attuate attraverso la reciproca messa a disposizione di risorse umane e strumentali, al comune fine di realizzare un complessivo miglioramento dell'azione ambientale mirata alla formazione di futuri cittadini consapevoli e rispettosi della natura.

LE PARTI CONVENGONO

ART. 1

(OBIETTIVI)

- 1) l'Ente Foreste della Sardegna, di seguito denominato Ente, e le Associazioni Scout della Sardegna AGESCI, AGES, ASSORAIDER, CNGEI, di seguito denominate Associazioni Scout, nel reciproco rispetto dei distinti ruoli condividono gli obiettivi concernenti l'educazione ambientale, le attività ricreative compatibili con il rispetto dell'ambiente e della natura.
- 2) L'Ente, consapevole della funzione educativa svolta dallo scoutismo, in particolare nell'uso equilibrato delle risorse naturali e dell'attività all'aperto ai fini della formazione del carattere dei giovani, rileva l'importanza di offrire alle Associazioni Scout regionali la possibilità di svolgere le loro attività all'interno dei territori gestiti a qualsiasi titolo dallo stesso.

## ART. 2

### (COLLABORAZIONE)

1) L'Ente attuerà forme di collaborazione con le Associazioni Scout, sui seguenti oggetti:

- a) Individuazione di strutture per accantonamento e di aree destinate al campeggio e luoghi di sosta;
- b) Adeguamento di dette aree alle necessità delle attività svolte dagli scout, anche mediante la fornitura dei necessari servizi;
- c) Eventuale affidamento di strutture, esistenti e/o da riadattare, e di aree destinate al campeggio alle associazioni scout per il perseguimento dei loro fini istituzionali;
- d) Elaborazione di programmi educativi;
- e) Gestione di eventuali altri servizi.

2) Le Associazioni Scout dichiarano la loro disponibilità, nel limite delle rispettive possibilità, a collaborare, nel rispetto delle normative vigenti, alla diffusione della conoscenza delle aree demaniali gestite dall'Ente, a partecipare all'opera di conservazione e di sviluppo delle stesse anche mediante la prestazione di servizi adeguati alle diverse età dei propri iscritti.

## ART. 3

### (IMPEGNI E VINCOLI)

1) Nello svolgimento delle loro attività all'interno delle aree forestali, tassativamente ed inderogabilmente senza scopo di lucro, le associazioni scout si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni stabilite dall'Ente, a non procurare danni all'ambiente, a rispettare e far rispettare la fauna e la flora e gli ambienti naturali presenti all'interno del perimetro forestale. Esse si impegnano, altresì, a programmare le proprie attività in armonia con quelle dell'Ente e, eventualmente, a sviluppare programmi per la valorizzazione delle aree naturali protette, in modo particolare in materia di:

- a) prevenzione e avvistamento di eventuali incendi;
- b) educazione ambientale;
- c) collocazione e restauro della cartellonistica;
- d) manutenzione dei sentieri, secondo le modalità fornite dall'Ente;
- e) svolgimento di servizi di soccorso in caso di necessità,
- f) servizio di guida e accoglienza;
- g) eventuale collaborazione con l'Ente per altri servizi e nei rapporti con il pubblico

2) Le associazioni scout si impegnano a non costruire impianti fissi, tranne quelli specificatamente autorizzati dall'Ente, nelle aree destinate a loro uso, a provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti dall'ordinaria attività di campeggio, curando la predisposizione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, nonché a curare la gestione eco-compatibile degli spazi medesimi.

- 3) L'ente declina ogni responsabilità diretta o indiretta su danni a persone o cose derivanti dalle attività svolte dalle associazioni scout all'interno delle aree forestali. Le associazioni scout si impegnano a sottoscrivere una liberatoria a favore dell'ente sulle responsabilità sopra citate.

ART. 4  
(GRUPPO DI LAVORO)

Al fine di favorire l'applicazione del presente protocollo d'intesa e sviluppare le attività in esso previste è costituito presso la sede legale dell'Ente un gruppo di lavoro congiunto tra L'Ente e le associazioni scout firmatarie.

ART. 5  
(NORME FINALI')

Al fine di disciplinare i termini e le forme di collaborazione, per l'individuazione delle aree destinate al campeggio, anche itinerante, e delle strutture per l'accantonamento, per la definizione delle modalità di utilizzo, per il coinvolgimento delle associazioni scout nelle attività promosse dall'Ente e, in generale, per il raggiungimento dei fini sopra esposti si provvederà mediante atti dell'Ente acquisendo il parere non vincolante delle associazioni scout.

I summenzionati atti determineranno la loro durata, le forme di rinnovo, le cause di revoca o risoluzione.

Il presente Protocollo non è vincolante per l'Ente che provvederà al rilascio delle autorizzazioni alle associazioni scout solo per i complessi forestali che saranno ritenuti idonei e compatibilmente con le attività istituzionali dello stesso Ente.

L'Ente si riserva la facoltà di revocare unilateralmente, in qualsiasi momento, la presente convenzione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

Il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento alle varie attività è subordinata alla presentazione di richiesta scritta da inoltrare, almeno 15 (quindici) giorni prima, al Servizio Territoriale dell'Ente competente per territorio.

La richiesta deve contenere:

- a) le generalità di uno o più responsabili dell'associazione scout presenti per tutta la durata del soggiorno;
- b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;
- c) la tipologia di attività;
- d) l'autocertificazione di idonea copertura assicurativa:

L'accettazione delle norme contenute sono vincolanti per le eventuali successive richieste di adesione da parte di altre associazioni scout, diverse dalle firmatarie della presente convenzione.

Il presente protocollo ha la durata di anni 3 (Tre). In assenza di esplicita e formale disdetta di una delle parti firmatarie, da presentare almeno tre mesi prima della scadenza, il protocollo viene tacitamente rinnovato per altri 2 (due) anni.

Letto confermato e sottoscritto a Cagliari nella sede dell'Ente Foreste della Sardegna in Viale Merello 86.

A.G.E.S.C.I.

Ente Foreste della Sardegna

---

ASSORAIDER

---

A.G.E.S.

---

C.N.G.E.I.

---